REGOLAMENTO (CEE) N. 1588/76 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1976

recante modalità di applicazione per quanto concerne le importazioni d'olio d'oliva originario del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva dal Marocco [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1521/76, il Consiglio ha adottato le norme d'applicazione del regime speciale all'importazione d'olio d'oliva dal Marocco, contemplato nell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Marocco; che è necessario stabilire le modalità di applicazione di dette norme;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1521/76, se il Marocco applica la tassa speciale all'esportazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, il prelievo applicabile è diminuito di 0,50 UC/100 kg e di un importo pari a quello della tassa speciale riscossa, entro il limite di 10 UC/100 kg; tale importo è maggiorato, sino al 31 ottobre 1977, di 10 UC/100 kg;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1521/76, il regime di diminuzione del prelievo si applica ad ogni importazione per la quale venga fornita la prova che la tassa speciale è stata traslata sul prezzo dell'importazione; che, ai fini dell'applicazione di detto regime, è opportuno disporre che l'importatore fornisca la prova del rimborso all'esportatore della tassa di cui sopra;

considerando che, per un corretto funzionamento di tale regime, è necessario che l'importatore possa comunicare all'esportatore l'importo del prelievo e della tassa applicabili ai prodotti importati;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1937/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, relativo alle modalità concernenti le importazioni degli oli d'oliva dal Marocco [2];

considerando che, ai fini dell'adozione della procedura di gara per la fissazione del prelievo, è necessario stabilire modalità di applicazione di questo nuovo regime alle importazioni di olio dal Marocco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono onformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regime di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1521/76 si applica se l'importatore fornisce la prova di aver rimborsato all'esportatore la tassa speciale all'esportazione, a concorrenza dell'importo specificato in detto articolo 1, lettera b), detraibile all'atto dell'importazione nella Comunità.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per «esportatore» la persona indicata nel documento EUR. 1.

3. La prova di cui al paragrafo 1 viene fornita mediante semplice presentazione di ricevuta rilasciata dalla banca riconosciuta presso la quale è stato versato, a titolo di rimborso della tassa, l'importo di cui al paragrafo 1; tale ricevuta deve recare quanto meno le seguenti indicazioni:

— la designazione dell'esportatore;

— il numero del documento EUR. 1 relativo all'operazione;

— l'ammontare della somma versata.

4. Qualora sia applicata la procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 601/76, le riduzioni previste dagli articoli 1-4 del regolamento (CEE) n. 1521/76 vengono applicate ai prelievi indicati nelle offerte allorché detti prelievi sono pari o più elevati del prelievo minimo.

[1] GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

[2] GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 28.

Articolo 2

Gli organismi degli Stati membri incaricati di riscuotere il prelievo all'importazione rilasciano all'importatore un documento su cui figurano:

a) le indicazioni concernenti il documento d'esportazione, contenute nel riquadro «visto della dogana» del documento EUR. 1 relativo al prodotto in causa, oppure il numero di detto documento;

b) il peso netto dell'olio d'oliva, rilevato dalle autorità competenti in sede di assolvimento delle formalità doganali d'importazione;

c) il tasso del prelievo applicabile ai prodotti in questione, calcolato a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, diminuito di 0,50 UC/100 kg;

d) l'ammontare rimborsato dall'importatore all' esportatore.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1937/75 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione